



COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

PROVINCIA DI SALERNO

AREA DI VIGILANZA

84020 – San Gregorio Magno – tel.- 0828/955016 – Fax 0828/955016

e-mail: pmsangregmagno@tiscali.it

Ordinanza n. 20/2016

del 27 Ottobre 2016

OGGETTO: disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche di piante, fiori e ceri in occasione della commemorazione dei defunti.

IL SINDACO

PREMESSO che in occasione della commemorazione dei defunti si verifica una considerevole affluenza di visitatori al cimitero comunale, provenienti dalle frazioni, dai diversi agglomerati rurali, oltre che dai Comuni limitrofi;

ATTESO che:

- In tale occasione arrivano sul territorio diversi operatori esercenti l'attività di vendita al dettaglio, in forma itinerante.
- Tale attività viene svolta su tutte le vie e piazze del centro abitato, creando in alcune zone, come si è verificato negli anni passati, problemi di circolazione veicolare e sicurezza urbana, in particolare nei pressi dell'ingresso del civico cimitero;

RITENUTO pertanto necessario imporre adeguate limitazioni e divieti all'esercizio dell'attività di che trattasi in occasione della commemorazione dei defunti al fine evitare gli inconvenienti prima descritti;

VISTA la legge 114/98;

VISTO che l'art.37 comma 2 della legge Regionale n. 1/2014 consente al Comune di stabilire divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o di pubblica sicurezza;

VISTO il D.lgs n.267/2000;

ORDINA

per i motivi suesposti, che qui si intendono per ripetuti e trascritti, quale parte integrante del presente provvedimento, **dal 30 ottobre al 2 novembre in occasione della commemorazione dei defunti il divieto del commercio su aree pubbliche in forma itinerante in Via Roma, Piazza Amendola, Via Vitt. Emanuele, Piazza San Vito, via San Vito, via Madonna di Loreto, via Costarelle e Via Pallaforte.**

La sosta, ove consentita, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale ed in nessun caso in modo da intralciare il traffico;

La durata massima consentita di ogni sosta è limitata al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e in nessun caso è consentito l'uso i banchi a terra o l'apposizione della merce sul terreno, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione;

E' fatto divieto all'operatore di impiegare apparecchi di amplificazione sonora, per pubblicizzare la sua presenza.

Chiunque viola le limitazioni e divieti stabiliti dalla presente ordinanza, è punito con le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.

IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE e tutti gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente,

AVVERTE

-Ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Campania entro 60 giorni, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo on line del Comune affinché tutti ne abbiano piena e legale conoscenza

Dalla Residenza Municipale 27 Ottobre 2016

IL SINDACO
(*Onofrio Grippo*)

P.zza Municipio tel. 0828/955016 fax 0828/955016

www.sangregoriocity.com

E-mail pmsangregmagno@tiscali.it

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

Che la presente ORDINANZA è stata affissa all'Albo Pretorio on-line E SITO WEB, Legge n. 69 del 18.06.2009 art.32 comma 1, il giorno 27/10/2016 per rimanervi per 15 giorni - così come previsto dal regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 23/2010 (salvo diversa disposizione).

San Gregorio Magno 27/10/2016

IL RESPONSABILE
Gregorio Iuzzolino

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

San Gregorio Magno 27/10/2016

**IL RESPONSABILE
Gregorio Iuzzolino**